



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE**

In persona del Giudice, dott.ssa Federica Castello,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

all'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c., del 20/03/2026, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. **1451** del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno **2022**, pendente

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), già titolare della *[...]*
Parte_2 elettivamente domiciliato in Via Bixio n. 64, presso lo studio dell'Avv. AVVEDUTO ROSARIO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione in appello.

-Appellante-

CONTRO

Contr *Parte_3* (C.F. *P.IVA_1*),
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in VIA DELLA COSTITUZIONE 29/A 97015 MODICA, presso lo studio dell'Avv. FALLA OMAR BARTOLOMEO, che la rappresenta e difende giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello.

-Appellata-

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante: *“Piaccia al Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa 1.- Ritenere e dichiarare viziata la sentenza n. 319/21, non notificata al fine del decorso del termine breve, resa inter partes dall'Avv. Giuseppina Italia, Giudice di Pace di Modica, in data 07.10.21 e pubblicata il 12.10.21, a conclusione del procedimento n. 717/20 R.G. ed avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 632/19 emesso dal Giudice di Pace di Modica il 17.12.19 e per tutti i motivi indicati nel superiore atto, revocarla ed annullarla; 2.- Conseguentemente, in*

accoglimento del proposto gravame, ritenere e dichiarare, per quanto sopra esposto, infondata la pretesa avversa e, per i motivi tutti indicati nella superiore narrativa, ritenere e dichiarare, altresì, che l'opponente ha corrisposto alla società opposta acconti per €. 4.500,00 a fronte di un preteso debito di €. 3.200,35, risultando pertanto debitrice del Pt_1 di €. 1.300,00 e per l'effetto dichiarare l'insussistenza del credito sotteso al decreto ingiuntivo opposto e la non debenza, per tutte le ragioni dedotte, di quanto preteso ex adverso; 3.- In accoglimento della spiegata opposizione, revocare ed annullare, per tutte le considerazioni articolate in atti, il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo e dichiarando al contempo non dovuta la complessiva somma di €. 2.200,35, portata da detto ultimo atto, per essere stati dall'opponente corrisposti acconti in misura eccedente rispetto a quella pretesa, nonché la non debenza di tutti gli accessori e spese rivendicati in forza dell'opposto provvedimento; 4.- Con vittoria di spese e compensi difensivi”;

per l'appellata: “VOGLIA IL GIUDICE ADITO Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Preliminarmente e in via pregiudiziale nel merito - accertare e ritenere fondata l'eccezione inammissibilità ex art.342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. dell'appello ex adverso proposto e per l'effetto accoglierla e rigettare l'appello per cui è causa. nel merito; - Accertare e dire infondato, in fatto e in diritto, l'appello proposto dalla Controparte_2 (P. Iva: P.IVA_2) in persona del L.R.P.T. Geom. Parte_1 , (C.F.: C.F._2 [...]) notificato il 12.04.2022 avverso la sentenza n.319/21 resa dal Giudice di Pace di Modica il 07.10.2021 pubblicata il 12.10.2021, nel RG. N. 717/20 avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 632/19, e per l'effetto rigettarlo in toto con conferma della sentenza di primo grado, e per l'effetto confermare decreto ingiuntivo n.632/2019 (R.G.: 1648/2019) a carico dell [...] Parte_2 di Parte_2 P. Iva: P.IVA_2 in persona del [...] Controparte_3 , (C.F.: CodiceFiscale_2 , oggi residente nella Via delle Isole n.20, per il pagamento della somma residua di €.2.200,35, oltre interessi moratori nella misura di cui all'art. 5 del D.L.vo 231/2002 dalla data di emissione dell'assegno, (13.10.2014 - quale ricognizione del debito), e fino al soddisfo; - Con il favore delle spese anche ex art.96 c.p.c. di entrambi i gradi di giudizio”.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in appello notificato in data 12/04/2022, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 319/21, emessa dal Giudice di Pace di Modica in data 07/10/2021 e pubblicata il 12/10/2021, deducendo che:

- che con atto di citazione del 09/03/2020 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della società Con i, per il pagamento della somma di e 2.200,35, oltre interessi a titolo di saldo per forniture effettuate e non pagate;

- che istruita la causa mediante produzione documentale e assunzione di prova orale, segnatamente tramite l'espletamento dell'interrogatorio formale del Pt_1 stesso e di prova per testi, la stessa è stata decisa con sentenza pubblicata in data 12/10/2022, di rigetto della spiegata opposizione;

- che la citata sentenza deve essere riformata, eccependo:

1. l'erroneità della motivazione in punto di prova dell'importo pattuito per le prestazioni dedotte in giudizio e dell'imputazione dei pagamenti erogati, atteso che nessuno dei testimoni escussi è stato in grado di riferire in merito alla quantificazione del credito azionato, né dal compendio documentale in atti emergerebbe tale prova;

2. che, ad ogni modo, essendo stato provato che il debitore ha corrisposto la complessiva somma di € 4.500,00, spettava al creditore dimostrare *ex art. 1193 c.c.*, l'imputazione delle somme percepite alla fattura sottesa al ricorso monitorio.

Con comparsa di costituzione, depositata in data 28/09/2022, si è costituita in giudizio la società appellata CorPart contestando le avverse difese e deducendo:

- che l'appello proposto deve dichiararsi inammissibile per carenza di specificità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 *bis* c.p.c.;

- che l'avverso appello è comunque infondato e l'impugnata sentenza va pertanto confermata;

- che la controparte ha agito in giudizio temerariamente e va, pertanto, condannata al relativo risarcimento *ex art. 96 c.p.c.*.

Istruita documentalmente la causa, la stessa è stata trattenuta in decisione *ex art. 190 e 352 c.p.c.*, all'esito dell'udienza del 20/03/2026, sulle conclusioni così come precisate dalle parti e previa concessione dei termini *ex art. 190 c.p.c.*.

Tanto premesso in punto di fatto, in via pregiudiziale, va rilevata la proponibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 327 c.p.c., in quanto tempestivamente spiegato entro il termine di rito dal deposito della sentenza, né parte appellata ha altrimenti documentato di aver notificato la sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione.

Ancora, in via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per genericità dello stesso nell'individuazione delle parti della sentenza da sottoporre a gravame.

Orbene, si osserva, in proposito, che l'atto introduttivo risulta sufficientemente esplicito e chiaro nell'individuare gli errori motivazionali ed i punti della sentenza oggetto di censura.

Ed invero, secondo il costante insegnamento del giudice di legittimità, la specificità dei motivi di appello deve essere valutata in base al raffronto tra le ragioni della doglianza esposte nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado e quelle che nella sentenza sorreggono il punto oggetto dell'impugnazione, con la conseguenza che la ricorrenza della specificità dei motivi non può essere

definita in via generale ed assoluta, ma va correlata con la motivazione della sentenza impugnata, nel senso che l'appello deve essere formulato in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli *errores* attribuiti alla sentenza censurata, i quali devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto della motivazione (cfr. Cass., Sez. II, 5 maggio 2009, n. 10356; Cass., Sez. I, 19 settembre 2006, n. 20261; Cass., Sez. III, 24 agosto 2007, n. 17960).

Ciò posto, nella specie, l'atto d'appello risulta sufficientemente esaustivo nell'indicazione delle ragioni di dissenso dalla decisione impugnata e nella concreta individuazione del *quantum appellatum*, cosicché il gravame deve ritenersi senz'altro ammissibile.

Venendo all'esame dell'impugnazione in questione, si osserva che – per condivisibile e consolidata giurisprudenza, richiamata dalla stessa sentenza appellata – se è vero che le fatture commerciali in ragione della provenienza unilaterale che caratterizza la loro formazione costituiscono titolo idoneo a supportare la prova del credito esclusivamente nel procedimento monitorio e non anche nel procedimento di opposizione, in cui la veste di attore sostanziale dell'opposto impone di applicare le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., con conseguente onere probatorio a suo carico (Cass., n. 5915/2011; Cass., n. 5071/2009; Cass., n. 10860/2007), occorre considerare, al contempo, che l'opposizione non costituisce mezzo di impugnazione del decreto ingiuntivo opposto, volto a farne valere i vizi, ma, piuttosto, introduce un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale deve essere accertata la fondatezza della pretesa avanzata sin dal ricorso monitorio (Cass., n. 6844/2006; Cass., n. 2573/2002; da ultimo, Cass., n. 14473/2019).

Da ciò consegue che la censura riguardante l'efficacia probatoria delle fatture commerciali non consente di definire l'odierno procedimento, dovendosi, piuttosto, verificare nella presente sede se, alla stregua delle risultanze complessivamente acquisite, parte opposta abbia fornito in giudizio adeguata prova del credito per cui procede.

Inoltre, sempre in via preliminare, è il caso di premettere che *“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si*

limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (v. Cass. civ., Sez. U, 30/10/2001, n. 13533). Ciò premesso in termini generali, va osservato che la corretta esecuzione delle prestazioni di cui al credito azionato (consegna di 66 metri lineari di ringhiera in alluminio simil acciaio, n. 36 piantoni in zincato, n. 15 piantoni scala e n. 1 portone d'ingresso) risulta provata all'esito dell'istruttoria, documentale ed orale, svolta in primo grado.

Ed infatti, si condividono sul punto le deduzioni del giudice di prime cure, che ha evidenziato che “l'opposta ha chiesto l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della società opponente. Ammesso il detto interrogatorio formale, con ordinanza del 27.03.21, il legale rappresentante della Controparte_4 ha dichiarato implicitamente di aver commissionato le opere indicate in fattura ma non nella stessa quantità indicata dichiarando che la ringhiera in alluminio consegnata era di 50 mt lineari e che il numero dei piantoni era inferiore da quello indicato nella fattura, precisando di aver versato la somma dichiarata in acconto dall'opposta, invece a saldo perché non doveva altro. Quanto dichiarato e sostenuto dall'opponente non ha trovato riscontro probatorio nel corso del giudizio che invece attraverso la produzione documentale operata dall'opposta e l'escussione dei testi ha accertato quanto sostenuto dalla società CP_5 Il teste Tes_1 sentito in udienza sotto il vincolo del giuramenti ha confermato di avere montato personalmente sia la ringhiera sia i piantoni e sia il portone e che le opere consegnate e montate corrispondono a quelle delle foto prodotte in atti dalla società opposta confermando che le ringhiere erano 66 mt lineari come anche il numero dei piantoni indicati in fattura e che mentre provvedeva a montare il materiale detto era presente personalmente il Sig. Parte_1 Il teste Tes_2 ha dichiarato sotto il vincolo del giuramento di avere provveduto personalmente a realizzare e poi montare il portone commissionato dal Sig. Pt_1 confermando che il portone da lui realizzato era quello delle foto prodotte in giudizio dall'opposta” (cfr. sentenza appellata, pag. 3 e 4).

Pertanto, deve ritenersi provata l'effettuazione della prestazione posta alla base del credito azionato da parte appellata, così come deve intendersi dimostrata la fornitura dei quantitativi di merce indicati nel preventivo e nelle fatture allegate da parte appellata in primo grado, come confermato dal teste Tes_1 .

Sul punto, poi, è appena il caso di osservare che parte appellante, che non ha mai contestato la

sussistenza del rapporto contrattuale, ha, piuttosto, lamentato il mancato raggiungimento della prova circa la quantificazione del credito ingiunto, parametrato a prezzi inseriti nel preventivo versato in atti dall'appellata ed asseritamente non concordati.

Ed infatti, a fronte della deduzione di parte creditrice – volta ad asserire che, per la prestazione resa, le parti avessero concordato un corrispettivo complessivo di € 6.700,00, oltre IVA, di cui al preventivo in atti e che il debitore, rispettivamente nelle date 24/11/2011 e 01/10/2014, avesse versato a titolo di acconto la somma di € 4.500,00, residuando il saldo poi oggetto dell'ingiunzione – parte debitrice ha eccepito, dapprima, che il quantitativo delle merci consegnate era inferiore rispetto a quello allegato dal creditore (circostanza ribadita in sede di interrogatorio formale di *Parte_1* [...] che ha specificato che la ringhiera in alluminio consegnata era di 50 mt lineari e che il numero dei piantoni era inferiore da quello indicato nella fattura) e, poi, che la somma di € 4.500,00 era stata invero corrisposta a saldo di quanto complessivamente dovuto.

Orbene, si ritiene che il motivo di impugnazione sia infondato nel merito poiché il contegno stragiudiziale tenuto dal debitore e le risultanze dell'istruttoria documentale ed orale svolta in primo grado costituiscono circostanze tutte che, complessivamente valutate, introducono elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere integrata la prova della pattuizione del corrispettivo nella misura richiesta ai sensi dell'art. 2729 c.c.

Al riguardo, si osserva che dalle stesse deduzioni di parte appellante e, segnatamente, da quanto riferito in sede di interrogatorio formale, emerge che il prezzo corrisposto di € 4.500,00, che nella prospettazione della parte era stato effettuato a saldo della fornitura, avrebbe dovuto remunerare un quantitativo di merce inferiore rispetto a quella consegnata (indicata in soli 50 metri lineari di ringhiera in alluminio, in luogo dei 66 effettivamente consegnati e in un numero inferiore di piantoni). Tuttavia, dalle dichiarazioni rese dal teste *Tes_1* in sede di testimonianza, sotto il vincolo del giuramento e della cui attendibilità e credibilità non vi è ragione di dubitare, è emerso che il quantitativo di merce consegnata era invero superiore rispetto a quello avversamente dichiarato e pari a quello recato dalle fatture e dal preventivo in atti. Pertanto, è indubbio che tale prestazione debba essere remunerata, osservandosi che le doglianze sollevate dall'appellante, già in astratto, non sono suscettibili di incidere sulla spettanza del compenso.

Inoltre, nessuna contestazione risulta provata nella fase stragiudiziale, in concomitanza alla notifica della fattura e delle diffide di pagamento per cui è causa, regolarmente notificate al debitore, mentre la stessa contestazione operata nel presente giudizio appare sul punto non specifica, non avendo parte appellante indicato il diverso importo dalla medesima ritenuto dovuto in applicazione del prezzo normalmente praticato dal venditore o dei correnti prezzi di mercato.

Difatti, anche a voler aderire alla tesi di parte debitrice in merito alla mancata contrattazione del

prezzo così come quantificato dal creditore, deve nondimeno evidenziarsi che, venendo in rilievo nel caso di specie un contratto di compravendita (prevalendo l'attività del dare rispetto a quella del *facere*, v. Cass. civ, Sez. 2, 10/04/2025, n. 9389), la mancata determinazione del corrispettivo, anche ove sussistente, non è causa di nullità del contratto, potendo detta determinazione avvenire a posteriori sulla base dei criteri previsti dall'art. 1474 c.c. (prezzo normalmente praticato dal venditore o prezzo di mercato).

Sul punto, preme evidenziare in diritto che l'onere di contestazione gravante sulle parti costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, attualmente codificato nell'art. 115 c.p.c., che impone a ciascuna parte di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione della controparte viene contestata -ad esempio, nel caso di specie sotto il profilo della esecuzione ovvero della non corretta esecuzione della prestazione-, dovendosi ritenere in caso di mancata contestazione il fatto pacifico e la controparte esonerata dal relativo onere probatorio (Cass., n. 26908/2020: *“Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica”*; Cass., n. 18797/2021, in motivazione: *“il principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c. dopo la novella della L. n. 69/2009, prevede che i fatti non contestati specificatamente dalla controparte siano ritenuti provati dal giudice”*; Cass., n. 3306/2020, in motivazione: *“Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità”*).

Dunque, alla stregua del principio di non contestazione, stante la chiara e specifica allegazione delle prestazioni eseguite da parte appellata e dei relativi prezzi (segnatamente, € 4.050,00 per 66,21 mt. di ringhiera in alluminio simil acciaio; € 252,00 per n. 36 piantoni di zincato; 75,00 per n. 15 piantoni scala; € 2.430,00 per un protone ingresso due ante) e, al contempo, tenuto conto del tenore della difesa operata da parte appellante -che, secondo quanto sopra evidenziato, contesta genericamente il corrispettivo pattuito per le prestazioni pacificamente rese-, nel caso di specie si ritiene pienamente assolto l'onere probatorio in capo alla parte appellata in punto di esecuzione e quantificazione del prezzo delle prestazioni delle quali richiede il compenso nella presente sede, dovendo essere disattese le deduzioni svolte del debitore appellante.

Pertanto, non avendo parte appellante specificatamente contestato il prezzo praticato con il preventivo allegato in atti, eccepandone in modo puntuale la difformità rispetto a quello normalmente praticato

o a quello di mercato, le relative doglianze vanno rigettate.

Alla stregua di tali elementi, si ritiene che parte appellata abbia assolto l'onere della prova in punto di pattuizione del corrispettivo, ragion per cui l'impugnazione deve essere respinta.

Infine, è appena il caso di osservare che, avendo il creditore provato la debenza della somma ingiunta ed essendo intervenuti pagamenti per soli € 4.500,00, tali pagamenti sono stati correttamente imputati a titolo di acconto sulla maggiore pretesa, atteso che comunque alla parte è permesso precisare e finanche modificare la propria domanda nel rispetto delle relative preclusioni assertive.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle fasi espletate dalla parte vittoriosa, suggeriti dal d.m. 55/2014 per le controversie di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00.

Non si ritiene di pronunciare a carico dell'appellante la condanna per lite temeraria invocata *ex adverso*, non ravvisandosi peraltro nell'azione intrapresa quei connotati di assenza di una minima diligenza che giustificano l'applicazione della misura sanzionatoria.

In ragione del rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale l'appellante va condannato al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 319/21 resa dal Giudice di Pace di Modica il 07/10/2021 pubblicata il 12/10/2021, nel procedimento avente RG. N. 717/20;
 - condanna Parte_1 a rifondere in favore di ^{Con} Parte_3 e [...] Parte_3 le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.701,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge;
 - ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.
- Così deciso in Ragusa, il 16/05/2026.

Il Giudice

Federica Castello